

DELIBERA N. 105/08/CSP

**Diffida nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno) per la violazione dell'articolo 37, comma 6, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
(Procedimento n° 1680 /vf)**

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 21 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *Testo unico della radiotelevisione* pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*, approvato con delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76; come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. CONT. 187/07/DICAM del 28 novembre 2007, notificato in data 5 dicembre 2007, con il quale veniva contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana SpA. con sede in Roma, Viale Mazzini 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva nazionale "RAI UNO", la violazione del comma 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, poiché in data 30 settembre 2007, ha trasmesso la telepromozione

Tecnocasa interrompendo la rubrica sportiva *Pole Position-II parte*, programma di durata pari a 18 minuti e 37 secondi;

VISTE le memorie difensive, pervenute all'Autorità in data 31 dicembre 2007, con nota prot. n. 76476, peraltro ribadite nell'audizione avvenuta in data 23 gennaio 2008, in cui la società ha eccepito che il programma *Pole Position-II parte* non può essere considerato un singolo programma, ma parte integrante del programma sportivo di automobilismo trasmesso con collegamento in diretta dal Giappone e comprendente le varie fasi del GP di automobilismo di Formula 1, in quanto come risulta dalla copia versata in atti dell'elenco dei programmi per il genere *sport*. per il periodo 1 gennaio 2007-30 giugno 2007, che è stata inviata al Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Contratto di Servizio 2007-2009 sottoscritto con il Ministero stesso, nella fascia dalle ore 6 alle ore 11,59 è sempre schedulata la trasmissione di GP seguita da *Pole Position-II parte* e tale modalità di scritturazione, con una fascia oraria destinata alla programmazione di eventi sportivi definita, ma abbastanza ampia da "coprire" eventuali imprevisti, è legata alla variabilità della durata degli eventi stessi e alla potenziale imprevedibilità degli accadimenti delle gare sportive;

RILEVATO che non risultano accoglibili le giustificazioni in base alle quali il programma oggetto del procedimento debba essere ricompreso nella competizione sportiva sulla base di evidenze oggettive riferite alla visione delle immagini del programma *Pole Position-II parte*, in relazione alle modalità di trasmissione e ai contenuti, e in particolare che lo stesso programma deve ritenersi un programma separato e distinto dalla gara del GP di Formula 1, e perciò di durata inferiore a trenta minuti per le seguenti motivazioni:

1) l'impianto del programma di *Pole Position-II parte*: la conduzione effettuata da presentatori nello studio televisivo è nettamente differenziata rispetto agli scenari paesaggistici del circuito sportivo in cui si è svolta la gara automobilistica,

2) è stata attuata la suddivisione strutturale e temporale dei due programmi con l'inserimento di una sigla che li divide. Poiché, usualmente, le citazioni possono essere trasmesse solo in testa o in coda ai programmi, l'emittente in questo modo ha usufruito della trasmissione della sigla per trasmettere quattro citazioni di altrettanti sponsor a ridosso di questa,

RITENUTO dalla visione del programma *Pole Position-II parte*, trasmesso il 30 settembre 2007 che si tratti di una rubrica di attualità sportiva di durata inferiore a trenta minuti e interrotta dalla trasmissione di una telepromozione; e non un programma sportivo quale risulta essere il GP di automobilismo,

CONSIDERATO che i notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o televendita ai sensi dell'art 37 comma 6 del decreto legislativo. 31 luglio 2005, n. 177,

RITENUTA, pertanto, confermata la sussistenza della violazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la trasmissione della telepromozione Tecnocasa all'interno del programma *Pole Position-II parte* il 30 settembre 2007, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c) e comma 2 lettera b) , del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli articoli 38, comma 2 e 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento avv. Giulio Votano;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DIFFIDA

la società Rai Radiotelevisione italiana SpA, con sede in Roma, Viale Mazzini 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva nazionale "*RAI UNO*", a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista, oltre il termine sopraindicato, sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.656,00 (cinquantunomilaseicentocinquantesi/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i procedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Roma 21 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola